Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Giovedì, 22 novembre — **Numero 275**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 19 ottobre 1916, n. 1512).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1867 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, col quale è istituito il Consiglio superiore del commercio, e il R. decreto 5 marzo 1914, n. 22, che modifica alcuni articoli del decreto predetto;

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1917, n. 679, col quale viene provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero di agricoltura e di quello dell'industria, commercio e lavoro;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, col quale è istituito il Consiglio superiore del commercio è sostituito il seguente:

Art. 3. — Fanno parte di diritto del Consiglio superiore del commercio:

a) il direttore generale dell'agricoltura;

b) il direttore generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private;

c) il capo dell'Ufficio di politica economica e del commercio estero;

d) l'ispettore generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale;

e) l'ispettore generale dell'industria;

f, g) il direttore generale e il vice direttore generale delle gabelle;

h) il direttore generale del tesoro;

i) il segretario generale del Ministero degli affari esteri;

j) il capo del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato;

k) il direttore generale della marina mercantile;

l) un rappresentante del Ministero delle colonie, designato in ogni sessione dal ministro delle colonie.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro è presidente del Consiglio superiore del commercio. Quando egli non intervenga alle sedute la presidenza è assunta dal sottosegretario di Stato.

Il vice presidente del Consiglio è nominato dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1870 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti i ministri segretari di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali dell'esercito metropolitano distaccati in Libia ed a quelli appartenenti ai RR. Corpi di truppe coloniali prigionieri in Libia e liberati, posteriormente al trattato di Losanna, ma non per effetto del trattato stesso, spetta, dal giorno successivo a quello della prigionia sino a quello in cui cessano dalla prigionia, il seguente trattamento:

a) ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno, di ruolo e straordinari, dell'Amministrazione militare, metropolitani, ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno di ruolo dei RR. corpi di truppe coloniali, lo stipendio o la paga di cui erano provvisti ed il soprassoldo di medaglie e di decorazioni. Gli aventi diritto all'indennità cavalli conservano, nel limite massimo di 30 giorni, il diritto alla indennità ed alle razioni foraggio per i cavalli di servizio posseduti;

b) sottufficiali e uomini di truppa (compresi i vivandieri borghesi) dell'esercito metropolitano, l'assegno giornaliero, i premi ed i soprassoldi di rafferma e di medaglie;

c) sottufficiali ed uomini di truppa (italiani) dei RR. corpi di truppe coloniali, l'assegno giornaliero, il soldo annuale, o i premi o le quote premio di rafferma coloniale, oltre i premi e i soprassoldi di rafferma e di medaglie di cui alla lettera *b*) ai quali avessero diritto;

d) operai borghesi a matricola metropolitani distaccati in Libia od appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, la mercede giornaliera di cui sono provvisti in Italia;

e) militari indigeni libici, la paga loro dovuta in base all'anno di ferma; militari indigeni eritrei e somali, la paga alla quale avrebbero diritto se prestassero servizio nelle rispettive colonie, in relazione agli anni di servizio prestato. Pei militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali, la paga normale secondo il tempo di servizio prestato;

f) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'esercito metropolitano appartenenti alle categorie di personali cui sono applicabili i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064 e 31 agosto 1915, n. 1420, le competenze stabilite a titolo di stipendio o di assegno giornaliero dal decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064; sono pure dovuti i soprassoldi, l'indennità cavalli e le razioni foraggio che possono eventualmente loro spettare, in base alla precedente lettera *a*);

Quelli fatti prigionieri durante il periodo di tempo in cui – a norma delle disposizioni allora in vigore – avevano diritto a cumulare completamente lo stipendio civile o la pensione con gli assegni militari da ufficiali e sottufficiali, perderanno il diritto a tale cumulo dal giorno successivo a quello della prigionia, dovendo ricevere, a datare da questo giorno, soltanto il trattamento prescritto dal decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, e dall'art. 1° del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875;

g) gli ecclesiastici al seguito dei riparti, o addetti agli stabilimenti sanitari della Libia, l'assegno che godevano in base alle disposizioni vigenti quando furono fatti prigionieri.

Art. 2.

Agli assegni spettanti ai prigionieri durante la prigionia sono applicabili tutte le disposizioni in vigore

nel R. esercito concernenti la perdita o la riduzione degli assegni stessi in alcune posizioni speciali dipendenti da provvedimenti di carattere penale o disciplinare.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, sono applicabili anche alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali di carriera, degli impiegati civili, ed operai militari a matricola italiani dei RR. corpi di truppe coloniali fatti prigionieri o risultanti dispersi in Libia dopo il 22 giugno 1913.

Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni, delle razze) dei militari indigeni eritrei, somali e libici prigionieri, su proposta dei governi delle colonie che provvidero all'arruolamento, potrà essere corrisposto mensilmente, a titolo d'anticipazione, dal Governo della colonia ove avvenne il fatto che dette luogo alla prigionia e fino al ritorno del prigioniero o all'accertamento della sua morte, metà della paga spettante al prigioniero stesso giusta la lettera *e)* dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

La liquidazione delle competenze indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta al ritorno dalla prigionia o quando sia accertata la morte del prigioniero.

Stabilito l'importo complessivo delle competenze dovute pel periodo di prigionia, esso verrà messo in confronto con l'importo complessivo delle somme eventualmente corrisposte alle famiglie in conformità dell'art. 3° del presente decreto e di quelle eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione al prigioniero, dai governi della Colonia, durante la prigionia o, per determinazione del ministro segretario di Stato per le colonie, al ritorno da essa.

Se da tale raffronto risulterà un credito del prigioniero, ne sarà corrisposto l'importo a lui o ai suoi eredi, e se risulterà, invece, un debito, sarà provveduto al ricupero di esso secondo le norme ordinarie vigenti pei debiti verso lo Stato, anche se si tratti di personali di cui ai decreti Luogotenenziali 1064 e 1420 del 1915.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto sono applicabili anche ai militari ed agli impiegati dell'Amministrazione militare, metropolitani, distaccati nelle isole dell'Egeo.

Art. 6.

Agli impiegati civili e al personale subalterno, di ruolo e straordinari, non appartenenti all'Amministrazione militare o ai RR. corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta lo stipendio d'organico o l'assegno fisso escluso qualsiasi assegno coloniale dal giorno successivo a quello della prigionia, fino al giorno in cui la prigionia cessa. Tale trattamento è applicabile solo nel caso in cui la prigionia abbia causa da ragioni di servizio.

Ai detti impiegati e personale subalterno, nonchè alle loro famiglie sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — MEDA — CARCANO — GIARDINO — DEL BONO — DALLOLIO — RUFFINI — BONOMI — R. BIANCHI — RAINERI — DE NAVA — FERA — L. BIANCHI — BISSOLATI — COMANDINI — SCIALOIA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Visto il R. decreto 18 aprile 1915, n. 662, che iscrisse il porto interno di Brindisi, a cominciare dall'imboccatura nord del canale Pigonati e per tutti i tratti di banchina, spiagge e specchi d'acqua, sia del seno di levante, sia del seno di ponente, nella prima categoria, nei riguardi della difesa militare dello Stato, ferma restando l'inscrizione del porto stesso nella prima classe della seconda categoria nei riguardi del commercio;

Considerato che dalle Amministrazioni dei lavori pubblici, della guerra e della marina si è concordemente riconosciuta, nei riguardi della difesa militare e della sicurezza dello Stato, la necessità di provvedere alla inscrizione in prima categoria anche della spiaggia di Costa Guacina, nel detto porto, dall'imbocco del canale Pigonati fino alla diga di Bocca di Puglia;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato, per i lavori pubblici, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La spiaggia di Costa Guacina, nel porto di Brindisi, dall'imbocco del canale Pigonati fino alla diga di Bocca di Puglia, è inscritta nella prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI — GIARDINO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1872 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'economato generale è autorizzato, sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, a provvedere alle forniture occorrenti per le Amministrazioni governative, a licitazione o a trattativa privata od anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1845. **Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il R. Museo artistico industriale di Napoli è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1912, n. 854, quale scuola industriale di 3° grado, assumendo il nome di « R. Istituto artistico industriale ».

N. 1846. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la R. scuola professionale femminile « Regina Margherita » di Napoli, è classificata, ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1912, n. 854, di 2° grado, con una sezione per « industrie femminili » e con un corso « di studi commerciali », assumendo il nome di « Regia scuola industriale femminile Regina Margherita ».

N. 1847. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la R. scuola professionale femminile « Regina Elena » di Napoli, è classificata, ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1912, n. 854, di 2° grado, con una sezione per « industrie femminili » ed un corso di « di studi commerciali », assumendo il nome di R. scuola industriale femminile « Regina Elena ».

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Grotte*** *(Girgenti).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario straordinario di Grotte, per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione della civica azienda, e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di un gran numero di elettori di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 10 giugno 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Grotte, in provincia di Girgenti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Grotte è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia,** Luogotenente Generale di S. M. il Re, ***in udienza del 23 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Burgos*** *(Sassari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del

R. commissario di Burgos, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori, richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 8 marzo 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Burgos, in provincia di Sassari, e 24 giugno 1917 con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Burgos è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Teggiano (Salerno).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Teggiano.

Tale proroga è indispensabile per mettere il R. commissario in grado di compiere il suo mandato, dovendo egli proseguire la pratica per la riorganizzazione e sistemazione finanziaria della civica azienda con l'appalto della esattoria, con la compilazione dei ruoli delle tasse comunali e col ricupero di rilevanti crediti verso excontabili.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 3 giugno 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Teggiano, in provincia di Salerno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Teggiano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Varapodio (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del Regio commissario di Varapodio, non consentendo l'attuale assenza di un rilevante numero di elettori, richiamati in servizio militare, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 25 febbraio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, ed il successivo in data 21 luglio 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Varapodio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 15 dell'allegato C del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 796;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1827;

Determina:

Sono approvate le norme seguenti per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei saponi:

Denunçia e verificazione delle fabbriche.

Art. 1.

Chiunque intenda attivare una fabbrica di saponi, comprese le

liscive, le acque da bucato e simili, deve presentare, almeno 20 giorni prima dell'inzio della lavorazione, una denuncia, in doppio originale, all'ufficio tecnico di finanza, corredata di un tipo planimetrico dell'opificio.

La denuncia deve indicare:

1° la ditta, ovvero il nome e cognome e la paternità del fabbricante e del suo rappresentante;

2° l'ubicazione della fabbrica, il numero d'identificazione e l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica è composta;

3° il numero d'identificazione, la capacità e l'uso degli apparecchi delle caldaie e dei recipienti, ed il numero, l'uso e la potenza delle macchine di ogni sorta;

4° gli strumenti per la pesatura delle materie prime e dei prodotti;

5° i prodotti che si vogliono fabbricare e sommariamente il metodo che sarà seguito.

Uno degli originali della denuncia, munito dell'attestazione del giorno in cui questa fu presentata e del bollo d'ufficio, viene restituito al fabbricante.

La denuncia di cui sopra è obbligatoria anche per chi trasformi prodotti che abbiano assolta la tassa.

Art. 2.

Entro quindici giorni dopo quello in cui la domanda è stata ricevuta, la fabbrica deve essere verificata da un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, accertando le indicazioni della denuncia, e deve constare da apposito processo verbale, da compilarsi in due originali, uno dei quali è consegnato al fabbricante.

Nel processo verbale dovranno prescriversi le opere e gli adattamenti da eseguirsi secondo quanto è disposto nell'articolo seguente, ed, ove occorra, anche il termine entro il quale si devono compiere. In esso saranno pure indicate le eventuali osservazioni od opposizioni del fabbricante, sulle quali, dentro il termine di venti giorni dalla data, deciderà l'Intendenza.

Contro la decisione dell'Intendenza si può ricorrere, dentro il termine di giorni venti dalla notificazione, al Ministero delle finanze, il quale deciderà inappellabilmente.

Compiute e verificate le opere prescritte, se ne farà annotazione nel processo verbale sottoscritto anche dal fabbricante o dal suo rappresentante.

L'Amministrazione anche dopo la verifica, ed in qualunque tempo, ha diritto di prescrivere al fabbricante ulteriori opere ritenute necessarie per un'efficace vigilanza. In caso di opposizione da parte dell'esercente, questi potrà ricorrere all'Intendenza ed al Ministero nei termini di cui sopra.

Condizioni cui debbono soddisfare le fabbriche.

Art. 3.

La fabbrica deve avere una sola porta d'ingresso sulla pubblica via, ed ogni altro accesso deve essere chiuso in modo stabile e sicuro.

Ugualmente devono essere chiuse le comunicazioni che esistano tra i locali di fabbrica e quelli destinati ad uso di abitazione o all'esercizio di altra industria.

Può l'Amministrazione consentire l'esercizio di industrie affini nello stesso stabilimento a condizione che gli apparecchi siano posti in locali distinti da quelli della fabbricazione dei saponi e che fra i due gruppi di locali non vi sia altra comunicazione se non quella di una pubblica via o di un cortile qualora questo sia in libera e comoda comunicazione con l'ufficio degli agenti di finanza.

Le finestre prospicienti sulla pubblica via e sulle proprietà attigue devono essere munite di una rete di filo di ferro le cui maglie non siano superiori a 2 cmq. ed, ove l'Ufficio tecnico lo stimi conveniente, anche di un'inferriata, ovvero soltanto di questa.

I locali di fabbrica, le sue dipendenze, gli apparecchi, le caldaie ed i recipienti devono mettersi nelle condizioni necessarie per l'esercizio di una facile ed efficace vigilanza.

All'esterno della fabbrica, sopra la porta d'ingresso, od in altra parte visibile al di fuori, deve essere apposta un'iscrizione a grandi caratteri che ne indichi l'esistenza.

Nell'interno del locale della fabbrica e nella località che sarà designata dall'Ufficio tecnico, il fabbricante dovrà apprestare un locale ad uso ufficio per gli agenti incaricati della vigilanza. Il fabbricante ha l'obbligo di provvedere al necessario arredamento, alla pulizia, illuminazione e riscaldamento di detto locale.

Il fabbricante, se richiesto, dovrà provvedere inoltre un casotto all'ingresso della fabbrica per i servizi di controllo.

Il fabbricante ha pure l'obbligo di provvedere i necessari strumenti per pesare, e di metterli ad ogni richiesta a disposizione degli agenti di finanza per l'adempimento del loro servizio.

Le opere suddette debbono eseguirsi a cura e spese del fabbricante.

Le disposizioni di cui ai comma 7 ed 8 non sono applicabili ai fabbricanti che pagano la tassa anticipata sulla quantità di prodotti da ottenere.

Magazzini.

Art. 4.

I prodotti delle fabbriche che pagano a misura dell'estrazione devono essere custoditi in separati magazzini di deposito o scompartimenti di uno stesso magazzino, ed allibrati nei rispettivi registri di carico e scarico secondo la loro qualità in relazione alla tassa di cui sono colpiti.

Questi magazzini sono considerati come locali di fabbrica e sottoposti a tutte le prescrizioni della legge doganale pei depositi di proprietà privata.

Può tuttavia l'ufficio tecnico consentire che le operazioni di uscita abbiano luogo dagli stessi locali di fabbrica senza il preventivo passaggio nei magazzini assimilati.

In tal caso anche i locali destinati alla fabbricazione devono considerarsi come magazzini doganali assimilati e l'operazione di carico e scarico nei registri di magazzino sarà fatta in uno stesso tempo.

I prodotti destinati all'estero devono essere custoditi in magazzini distinti da quelli per il consumo interno.

Cauzione.

Art. 5.

I fabbricanti, che pagano la tassa a misura della estrazione del prodotto, devono dare una cauzione corrispondente ad un decimo della tassa ragguagliata alla quantità di sapone che si presume possa trovarsi giacente in qualsiasi momento nei magazzini e nella fabbrica.

Art. 6.

La cauzione, da determinarsi dall'ufficio tecnico, deve essere prestata in numerario od in rendita pubblica od in altri titoli garantiti dallo Stato.

L'Intendenza provvede all'ammissione ed alla valutazione dei titoli offerti secondo il corso medio indicato in ciascun semestre dal Ministero del tesoro.

La prestazione della cauzione si prova mediante polizza dalla quale risulti che il danaro o i titoli furono versati alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

La cauzione deve essere aumentata a richiesta dell'ufficio tecnico e può essere diminuita, sopra domanda del fabbricante quando sia prevedibile un aumento o una diminuzione di almeno un decimo nella quantità dei prodotti di cui all'art. 5.

Nel caso in cui sia richiesto l'aumento di cauzione, l'ufficio tecnico può far sospendere la lavorazione fino a che il fabbricante non abbia prestato tale supplemento.

Art. 8.

Lo svincolo della cauzione viene decretato dall'Intendenza di finanza in seguito al nulla osta dell'Ufficio tecnico.

Licenza d'esercizio.

Art. 9.

Accertato che la fabbrica si trovi nelle condizioni di cui all'arti-

colo 3, l'Ufficio tecnico rilascia la licenza d'esercizio sulla presentazione, da parte dell'esercente, della prova della prestata cauzione, della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa di licenza e di una marca da bollo da applicarsi alla licenza stessa.

La licenza deve indicare:

a) la ditta esercente ed il suo rappresentante, oppure il cognome, nome e paternità del fabbricante e di chi lo rappresenta in fabbrica in caso di assenza;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) la qualità dei prodotti che si fabbricano.

La licenza d'esercizio vale unicamente per la ditta o persona e per il luogo nella medesima indicati e devesi tenere nella fabbrica per essere esibita agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Essa non ha efficacia che per l'anno solare al quale si riferisce e va rinnovata quindici giorni prima della sua scadenza.

Le licenze scadute devono essere annullate ovvero prorogate per l'anno successivo, dietro pagamento della tassa relativa e del diritto di bollo.

Esercizio nelle fabbriche.

Art. 10.

Almeno 5 giorni prima d'incominciare la lavorazione il fabbricante deve presentare e trasmettere col mezzo di posta in piego raccomandato all'Ufficio tecnico di finanza una dichiarazione in semplice originale indicando i giorni e le ore della lavorazione, la qualità dei saponi che saranno fabbricati e se sono destinati allo interno del Regno o all'estero.

I fabbricanti che pagano la tassa anticipata sulla quantità da ottenere, oltre le indicazioni di cui sopra, devono dichiarare il numero delle cotte da compiere nel periodo denunziato, la quantità complessiva e la qualità di materie prime, anche inerti, da impiegare, la quantità dei prodotti distinti per qualità, i telai di colatura ed il metodo di lavorazione, unendo la quietanza di tesoreria per la tassa corrispondente ai prodotti.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro, distacca la ricevuta che, bollata e controfirmata, consegna e trasmette all'esercente, invia al Comando di brigata l'avviso di controllo che distacca dal registro delle dichiarazioni di lavoro e manda la dichiarazione all'agente preposto alla vigilanza della fabbrica.

La dichiarazione di lavoro non può comprendere giorni di mesi diversi.

Ad ogni interruzione o sospensione di lavoro l'agente di vigilanza applica i suggelli agli apparecchi, compilando i relativi verbali e facendo regolare annotazione sulla dichiarazione di lavoro.

Condizionamento dei prodotti, passaggio di essi con bolletta a cauzione da una ad altra fabbrica e reintroduzione.

Art. 11.

I saponi duri di ogni specie non possono essere estratti dalla fabbrica se non contrassegnati col nome del fabbricante o con la marca di fabbrica o con altro distintivo che valga ad indicare la fabbrica dalla quale essi provengono.

Oltre il contrassegno di cui sopra può essere impresso sui saponi anche quello di coloro per conto dei quali vengono fabbricati.

Il contrassegno del fabbricante deve essere impresso in modo che, dopo la suddivisione da praticarsi dai rivenditori per la minuta vendita, ciascun pezzo abbia a presentare l'impronta voluta.

I recipienti che contengono saponi molli od in polvere, liscive ed acque da bucato, vanno, all'atto dell'estrazione, contrassegnati col nome del fabbricante.

Art. 12.

Non è ammesso il passaggio di prodotti da una ad altra fabbrica, tranne il caso che entrambe siano soggette all'obbligo del pagamento della tassa a misura dell'estrazione e purchè il trasporto abbia luogo con vincolo di bolletta di cauzione.

Art. 13.

I prodotti esistenti nelle fabbriche soggette all'obbligo del pagamento della tassa a misura dell'estrazione, che si vogliano ivi sottoporre a rilavorazione, e quelli introdottivi a norma dell'articolo precedente sono considerati come materia prima.

Parimenti si considerano come materia prima i prodotti riammessi in fabbrica, purchè la riammissione abbia luogo nel termine di 90 giorni dalla uscita di essi dalla fabbrica e purchè possa l'Ufficio tecnico accertare l'identità dei prodotti e dei colli.

In tal caso la tassa di fabbricazione già pagata su tali prodotti verrà accreditata al fabbricante.

Accertamento e riscossione della tassa.

Art 14.

Nelle fabbriche soggette all'obbligo del pagamento a misura della estrazione, la tassa sarà liquidata sulla qualità e sul peso riscontrato all'atto dell'estrazione.

Per ogni estrazione di prodotti l'esercente deve, insieme alla quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa, presentare all'agente di vigilanza, debitamente firmata, una dichiarazione scritta, senza cancellature od abrasioni, contenente:

a) il numero, la marca ed il tipo dei colli;

b) il contenuto di ciascun collo in peso netto distintamente per qualità.

Se si tratta di sapone da toletta, oltre le indicazioni di cui sopra, deve anche indicare per ciascun tipo di saponi il numero di pezzi contenuti nella cassa.

È in facoltà dell'agente di vigilanza di aprire le casse e sciogliere i pacchi per gli opportuni riscontri.

La dichiarazione di cui sopra dovrà portare, per ciascuna fabbrica e per ciascun anno finanziario, un numero d'ordine progressivo.

Art. 15.

Agli effetti dell'accertamento della tassa il sapone ordinario, in pezzi di forma parallelepipeda, è da considerare come soggetto alla tassa di L. 40 il quintale, quando il volume di ciascun pezzo, misurato dagli spigoli vivi esterni, non sia superiore a 200 centimetri cubi. In caso opposto sarà considerato come soggetto alla tassa di L. 20, anche se porti impressioni a stampo di qualsiasi genere su una o più facce di ciascun pezzo.

Allo scopo di facilitare le operazioni di accertamento delle quantità di prodotti ordinari da sottoporre a tassa l'Ufficio tecnico, di accordo col fabbricante, potrà determinare una tara media ufficiale per ciascun tipo di recipienti usati dalla fabbrica.

Pei saponi da toletta l'Ufficio tecnico potrà, allo stesso scopo, determinare, d'accordo col fabbricante, il peso medio per pezzo di ciascun tipo di sapone, in modo che il peso del prodotto da sottoporre a tassa possa essere calcolato in base al numero dei pezzi.

Della determinazione della tara per i recipienti dei saponi ordinari e del peso medio dei pezzi per i saponi da toletta sarà fatto constare da apposito verbale.

Tanto le tare dei recipienti, quanto il peso medio dei pezzi potranno sempre essere modificati in base alle risultanze di nuovi accertamenti, su richiesta tanto dell'Ufficio tecnico, quanto del fabbricante.

Art. 16.

L'agente di vigilanza, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di estrazione del prodotto presentata dal fabbricante e fatte le opportune verifiche, la controfirma, applica sui colli un polizzino con le indicazioni in esso richieste, liquida poi la tassa, fa il discarico sulla quietanza di tesoreria ed allibra le operazioni sul registro di carico e scarico.

Alla fine della giornata l'agente di vigilanza compila il bollettino di tutte le operazioni eseguite, che invierà all'Ufficio tecnico unitamente alle dichiarazioni di estrazione.

L'Ufficio in base agli elementi forniti giornalmente dagli agenti di vigilanza terrà al corrente per ciascuna fabbrica il registro di liquidazione.

Nelle fabbriche soggette all'obbligo del pagamento della tassa, a misura dell'estrazione è vietata la vendita al minuto. Può tuttavia l'Ufficio tecnico consentirla, prendendo quelle cautele che crederà necessarie nell'interesse della vigilanza.

Art. 17.

Per le fabbriche soggette al sistema del pagamento anticipato della tassa, in base alle qualità e quantità del prodotto, non è consentita alcuna detrazione di tassa per le eventuali quantità di prodotto ottenute in meno del denunciato, salvo i casi legalmente comprovati di cotte andate a male od altrimenti di forza maggiore.

In dette fabbriche, quando producano sapone duro, la tassa è dovuta soltanto sulla quantità di prodotto da mettere in consumo esclusi quindi i ritagli o altri cascami provenienti dalla tagliatura, i quali sono da considerare come materia prima per successive fabbricazioni o per rimpasto.

All'uopo il fabbricante deve, nella dichiarazione di lavoro, indicare la quantità totale del sapone da ottenere, quella dei ritagli e la quantità del prodotto, al netto dei ritagli medesimi, sulla quale ultima sarà liquidata la tassa.

La quantità dichiarata dei ritagli non potrà mai superare il 10 0[0 del prodotto totale e dovrà, ove non sia accettata dall'Ufficio tecnico essere accertata da questo direttamente, con l'obbligo, in tal caso, al fabbricante di non procedere alla rimozione del sapone dai telai di raffreddamento ed alla sua tagliatura se non previa apposita dichiarazione scritta.

Obblighi dei fabbricanti.

Art. 18.

I fabbricanti hanno l'obbligo:

1° di conservare nella fabbrica la licenza di esercizio e il duplo del verbale di verificazione, di cui all'art. 2, per esibirli agli agenti governativi ad ogni loro richiesta;

2° di prestare gratuitamente l'opera loro e quella del personale da essi dipendente, per facilitare agli agenti finanziari il più sollecito e più esatto adempimento dei loro incarichi.

In caso di rifiuto di prestazione d'opera, l'Ufficio tecnico procede a spese del fabbricante;

3° di far verificare dall'Ufficio metrico gli strumenti da pesare ogni volta che l'Ufficio tecnico di finanza ne riconosca il bisogno e di fare asportare dalla fabbrica e di mettere fuori uso quelli che fossero riconosciuti difettosi;

4° di lasciare libero agli agenti governativi l'accesso alla fabbrica ed ai locali annessi tanto di giorno quanto di notte durante il tempo della lavorazione dichiarata;

5° di tenere convenientemente illuminati nella notte, durante il tempo della lavorazione dichiarata, oltrechè i laboratori anche i cortili ed i locali di passaggio della fabbrica.

Il fabbricante che voglia cessare dall'esercizio deve darne avviso, per iscritto, all'Ufficio tecnico, almeno otto giorni prima.

Art. 19.

Il fabbricante, in caso di guasto ai sigilli, bolli od altri contrassegni applicati dall'amministrazione, ovvero alle opere da essa sorvegliate o disposte, deve farne immediata denuncia all'Ufficio tecnico di finanza.

La denuncia può essere presentata per mezzo dell'agente nella fabbrica, il quale provvede in ogni caso affinchè il guasto possa essere esattamente constatato.

La denuncia è fatta in doppio originale, uno dei quali viene dal detto Ufficio tecnico restituito al fabbricante colla dichiarazione di ricevimento.

L'Ufficio tecnico procede subito alle opportune constatazioni per mezzo di un suo delegato, il quale ne compila processo verbale.

Il fabbricante deve pure denunciare le innovazioni nello stato di cose consacrate nel processo verbale di verificazione della fabbrica, almeno 24 ore prima di effettuarle. Il delegato dell'Ufficio tecnico che ne sorveglia e verifica l'esecuzione, le fa constare mediante processo verbale suppletivo a quello originale, da sottoscriversi dal fabbricante o dal suo rappresentante.

Vigilanza.

Art. 20.

Il servizio di vigilanza sulle fabbriche è affidato agli Uffici tecnici di finanza, i quali lo esercitano per mezzo degli ingegneri, dei verificatori, nonchè dei graduati e dei militi della R. guardia di finanza.

L'Ufficio tecnico ha facoltà di applicare, in qualunque momento, congegni per l'accertamento dei prodotti, sigilli ed ordigni di sicurezza.

Di ogni rimozione ed applicazione di congegni, sigilli, bolli o altri contrassegni ed ordigni, si fa risultare con apposito processo verbale, di cui uno degli originali è rilasciato al fabbricante.

Gli agenti governativi hanno diritto di accedere liberamente nelle fabbriche e nei locali annessi per operarvi gli opportuni riscontri e di prelevare campioni senza che il fabbricante possa richiedere alcun compenso.

Trasformazione.

Art. 21.

Per trasformazione di saponi, agli effetti delle presenti norme, si intende quella fatta allo scopo di ottenere un nuovo prodotto non soggetto alla tassa.

Tale operazione non può avere luogo che in uno stabilimento già denunciato ai sensi dell'art. 1 ed i saponi che si introducono debbono avere già assolto la tassa, senza diritto a restituzione alcuna, neppure dopo avvenuta la trasformazione.

Controversie.

Art. 22.

Per ogni controversia che possa insorgere tra il fabbricante e l'Ufficio tecnico, decide in prima istanza l'Intendenza ed in seconda il Ministero, nei termini già prescritti all'art. 2.

Le controversie circa la classificazione di un prodotto saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

Esportazione ed importazione del sapone.

Art. 23.

Alle operazioni di esportazione all'estero dei saponi sono autorizzate le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della 1ª e 2ª classe.

Art. 24.

Per i saponi da esportarsi all'estero i fabbricanti sono esonerati dalle limitazioni riguardanti i contrassegni di cui all'art. 4 dell'allegato *C* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 734.

Il trasporto dei prodotti dalla fabbrica alla dogana di uscita è soggetto a bolletta di cauzione da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico di finanza per mezzo degli agenti incaricati della vigilanza.

L'agente di vigilanza ricevuta la domanda di esportazione, nella quale ebbono essere segnati la qualità e quantità o peso netto del prodotto da esportare; la qualità, il numero e la marca e la tara dei colli; la dogana per la quale dovrà aver luogo l'uscita dal Regno, procederà al suggellamento dei colli, all'allibramento nel registro di carico e scarico del prodotto ed al rilascio della bolletta di cauzione, dietro prova della prestata garanzia per l'ammontare della tassa o con deposito in numerario presso la dogana, o con malleveria accettata dalla dogana stessa trasmettendo all'ufficio tecnico la domanda di cui sopra.

Può farsi a meno della garanzia ove l'ufficio abbia modo di supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti le spese relative.

Art. 25.

Avvenuta l'esportazione all'estero il fabbricante, per ottenere lo scarico definitivo del prodotto, presenterà all'Ufficio tecnico la bolletta originale di uscita comprovante l'avvenuta esportazione.

Contravvenzioni.

Art. 26.

Il processo verbale di contravvenzione si compila immediatamente dagli agenti scopritori.

In esso si deve indicare:

a) la data, il nome ed il cognome degli agenti, dei contravventori e dei testimoni;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo e con richiamo alle disposizioni cui si riferisce;

c) la qualità o quantità degli oggetti sequestrati ed i suggelli apposti al medesimi;

d) le dichiarazioni dei contravventori.

Qualora si tratti di suggelli, contrassegni e strumenti contraffatti questi devono essere suggellati e consegnati alla cancelleria del tribunale.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni.

Se qualcuno non sa scrivere o se i contravventori non in intervengono alla compilazione del verbale o si ricusano di sottoscriverlo se ne fa menzione.

Quando i contravventori sono presenti alla redazione del verbale ne è loro offerta copia.

Art. 27.

Gli oggetti sequestrati sono dati in consegna al contravventore, il quale ne risponde senza però avere diritto a compenso alcuno.

Ove dichiari di non volerli custodire si depositano presso la dogana od il magazzino di deposito o di vendita delle privative che esistesse nel Comune ove avvenne il sequestro, ovvero in altro Comune vicino.

Art. 28.

Il processo verbale di contravvenzione, con i verbali di consegna dei reperti, è trasmesso all'Ufficio tecnico di finanza, il quale lo esamina e, se riconosce che la contravvenzione non sia fondata in legge, propone all'Intendenza l'annullamento del verbale.

Se invece ritiene che sia sussistente, liquida, quando ne sia il caso, l'ammontare dei tributi e quello della multa massima e minima e ne fa annotazione sul verbale stesso, che spedisce poscia con gli altri documenti all'ufficio contabile incaricato della contabilità delle contravvenzioni.

Il contabile, compiute le formalità che gli incombono, trasmette il verbale e i documenti all'Intendenza di finanza per le ulteriori provvidenze.

L'Intendenza, se ritiene insussistente la contravvenzione, su conforme parere dell'Ufficio tecnico, dispone che non sia dato seguito al processo verbale. In caso di divergenza di parere ne riferisce al Ministero.

Se invece ritiene che la contravvenzione sussista partecipa al contravventore l'ammontare della multa, delle spese e della tassa.

Nel termine di 10 giorni dalla partecipazione, il contravventore può presentare all'Intendenza, ove il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto o in parte punibile con pena corporale, domanda per l'applicazione della multa in sede amministrativa, purchè corredata dell bolletta comprovante il deposito della multa, nella misura media tra il minimo ed il massimo, ed eventualmente delle spese e della tassa, presso l'ufficio finanziario, o di una cartolina vaglia, per la stessa somma, intestata al medesimo ufficio. Detta domanda è riguardata come irrevocabile.

Trascorso tale termine l'Intendenza spedisce gli atti all'autorità giudiziaria affinchè proceda a carico del contravventore.

Art. 29.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti i cui sia stata ordinata la confisca e per questo non occorre nè l'assenso, nè l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assolto, o quando, altrimenti, sia stata ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede perchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti siano stati venduti, provvede per la consegna all'interessato del prezzo ricavato dalla vendita, o di quello che sarà indicato dalla Camera di commercio se i reperti stessi siano stati distrutti.

Art. 30.

Per il riparto delle multe e per quanto non sia stato espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le disposizioni corrispondenti della legge doganale. Però il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati si devolve per intero all'erario dello Stato.

Art. 31.

La contravvenzione prevista dal secondo comma dell'art. 14 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, per eccedenza di produzione in confronto della dichiarazione nelle fabbriche tassate in base alla qualità e quantità di saponi da produrre non ha effetto quando la differenza fra il prodotto ottenuto e quello dichiarato sia minore del dieci per cento, fermo in ogni caso l'obbligo del pagamento della tassa.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Nelle fabbriche già attivate le opere di adattamento, che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria implichino grandi spese, possono essere rimandate, ove ciò possa farsi senza compromettere l'esatto accertamento della tassa, a sei mesi dall'attuazione delle presenti norme, salvo proroga da concedersi caso per caso dal Ministero delle finanze.

Art. 33.

L'obbligo dei contrassegni di cui all'art. 4 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 avrà applicazione 30 giorni dopo l'attuazione delle presenti norme.

Roma, 16 novembre 1917.

Il ministro: **MEDA.**

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 19 maggio 1917:

Vedove.

Marsicano Rosa di Pisani Francesco, soldato, L. 680 — Bonadio Vincenza di Tornese Emilio, id., L. 630 — Traferri Virginia di Carbonari Enrico, id., L. 630 — Vignali Onelia di Malusardi Augusto, id., L. 630 — Ripepi Maddalena di Gangomi Antonino, id. L. 630 — Ugolotti Giuseppina di Fornari Baldo, id., L. 630 — Muzzi Irene di Marrocchesi Fabio, id., L. 630 — Cassano Apollonia di Carrega Eugenio, id., L. 780 — Zavalla Sofia di Golinelli Arturo, caporale, L. 940 — Fusco Anna di Civitillo Filippo, soldato, L. 630 — Sirri Annita di Pasini Romano, serg., L. 1120 — Delmastro Angela di Gastando Giovanni, soldato, L. 630 — Antista Maria di Russo Salvatore, id., L. 630.

Ricci Maria di Cianchetta Giacomo, soldato, L. 630 — Pampuri Rosa di Bosatra Giovanni, id., L. 630 — Mignacco Maria di Bruno Geremia, id., L. 630 — Morisco Giovanna di Ladisa Nicola, caporal maggiore, L. 840 — Campini Teresa di Petrini Alessandro, soldato, L. 680 — Giuliana Maria di Bonfirraro Gaetano, id., L. 630 — Locarno Rosa di Milani Carlo, id., L. 630 — Genero Lucia di Mosso Francesco, sergente, L. 1120 — Cea Maria di Pascuillo Giovanni, soldato, L. 630 — Biagioni Ersilia di Bonaldi Pietro, id., L. 680 — Cuniglio Giuseppina di Isoardi Carlo, id., L. 630 — Bortolot Teresa di Lollo Domneico, id., L. 630 — Bevilacqua Maria di Narelli Carlo, id., L. 630 — Barborini Maria di Carminazzi Mariano, capitano, L. 1040 — Mantovani Concetta di Gavioli Giovanni, soldato, L. 630 — Conti Rosaria di Giuffrida Rosario, id., L. 630 — Baldicchi Maria di Pettinari Angelo, id., L. 630 — Conti Nunziata di Saccuzzo Alfio, id., L. 630 — Nicolini Anna di Mondini Pietro, id., L. 630.

Arnulf Luisa di Feneglio Bartolomeo, caporal maggiore, L. 840 — Reggiardo Virginia di Risso Antonio, soldato, L. 630 — Bottiglieri Maria di Tortoriello Antonio, id., L. 630 — Tomassoni Anna di Conti

Enrico, serg. L. 1120 — Cappelli Cesira di Butini Dante, soldato L. 30 — Lucci Ermelinda di Santarelli Ermenegildo, id., L. 630 — Bloise Teresina di Apollaro Tommaso, id., L. 630 — Braga Maria di Vantini Ernesto, id., L. 680 — Cavalli Maria di Balduzzi Annibale, id., L. 630 — De Daniele Rosa di Be tan Michele, caporal maggiore L. 840 — Filippi Flavia di Baldassini Valentino, soldato, L. 630 — Bellacosa Maria di Murro Matteo, id., L. 630 — Brasjle Nicoletta di Martone Francesco, id., L. 630 — Farre Maria di Ghisu Antonio, id., L. 630 — Bertorelle Ermen gilda di Lenarduzzi Luigi, id., L. 630 — Dragoni Giulia di Setruisi Settimio, caporale, L. 840 — Santarelli Marina di Piazza u igi, soldato, L. 630 — Messina Rosa di Savarmo Angelo, id., L. 630 — Puina Luigia di [illegible] nedda Isidoro, id., L. 630.

Rossi Ermelinda di Pappi Giov[illegible], soldato, L. 680 — Ladisa Pasqua di Dentamaro Vito, id., L. 680 — Lai Giovanni di Mascia Paolo, id., L. 630 — Dal Ponte Maddalena di Tescari Francesco, id., L. 630 — Aluffi Fiorentina di Fausone Giovanni, id., L. 630 — Asmetto Maria Grazia di Longo Concetto, id., L. 630 — Alzapiedi Carolina di Alzapiede Antonio, id., L. 630 — Abbiati Angela di Fumagalli Paolo, id., L. 630 — Tallarico Rosa di Tallarico Giuseppe, id., L. 630 — Trapasso Concettà di Vinci Giuseppe, id., L. 630 — Zampaglione Domenica di Chirico Vincenzo id., L. 680.

Pezzani Adalgisa di Furia Aleardo, soldato, L. 630 — Del Rosso Giovanna di Santangelo Giovanni, id, L. 630 — Risari Maddalena di Pasini Luigi, id., L. 680 — Montanini Ida di Adorni Aristide, id., L. 680 — Scerbo Teresa di Grande Ottavio, id., L. 630 — Scalas Maria di Sedda Efisio, id., L. 630 — Marchi Maria di Piguzzi Gerardo, id., L. 630 — Fiamenghi Stefana di Scovolo Giulio, id., L. 630 — Solari Maria di Castagnetti Giuseppe, id., L. 630 — Rera Cristina di Marasi Umberto, id, L. 630 — Zonca Luigia di Guenzi Angelo, id., L. 630 — Meucci Teresa di Redditi Sante, id., L. 630.

Del Monte Teresa di Bracci Guglielmo, soldato, L. 630 — Cos Tranquilla di Scubla Isaia, id., L. 630 — Tridenti Antonietta di Maione Luigi, id., L. 630 — Riccucci Elvira di Marchetti Santi id., L. 630 — Matassa Giovanna di Culotta Pasquale, id., L. 630 — Brisca Annetta di Polledrini Oreste, id., L. 630 — Vignale Michelina di Viglione Angelo, id., L. 630 — Pirone Maria di Martino Pasquale, id., L. 680 — Luppi Zeffira di Malavasi Angelo, id., L. 630 — Martino Luisa di Caforio Francesco, id., L. 630 — Sedita Mariantonia di Seminatore Angelo, id., L. 630 — Casoni Sibella di Poltronieri Francesco, id., L. 730 — Raspaglieri Maria di Basile Bernardo, id., L. 630 — Leonetti Giovannina di Baratta Emilio, id., L. 780 — Merico Angela di Baldrighi Giuseppe, id., L. 630.

Marengo Maddalena di Gubernati Giacomo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Bassi Ermenegilda di Guastaroba Dante, soldato, L. 630 — Carraro Angela di Zolin Giovanni Battista, id., L. 680 — Binetti Margherita di Laraia Giuseppe, id., L. 680 — Mazzacco Domenica di Fàbriz Angelo, id., L. 630 — Torrini Maria di Mazzanti Alfredo, id., L. 630 — Alzetta Domenica di Marcolin Pietro, id., L. 780 — Soncina Caterina di Zanoni Giovanni Battista, id., L. 680 — Mannino Gaetana di Malgioglio Salvatore, id., L. 630 — Bianchi Giovanna di Dotti Luigi, id., L. 630 — Del Giudice Mariangela di Capaldi Pasquale, caporale, L. 840.

Filippone Mariantonia di Perrazzino Angelo, soldato, L. 630 — Borghi Rosa di Pini Giovanni, caporale, L. 830 — Setti Gisberta di Annichini Italo, soldato, L. 630 — Mazzoli Sermide di Contini Ireneo, id., L. 630 — Borgiani Nazzarena di Merlino Giovanni, id., L. 630 — Spagnoletti Mariantonia di Contino Carmine, id., L. 630 — Vitale Francesca di Vitale Salvatore, id., L. 630 — Laffranchini Teresa di Nodari Giovanni Battista, caporal maggiore, L. 840 — Lucherini Telide di Bartolozzi Giuseppe, soldato, L. 630 — Signoretto Norma di Mantovani Emilio, id., L. 630.

Bertoni Giuseppina di Vecchi Carlo, soldato, L. 680 — De Nardi Maria di Piccin Pietro, id., L. 780 — Michelis Caterina di Michelis Aurelio, id, L. 680 — Casanova Maria di Sesso Amedeo, id., L. 630 — Geraci Carmela di Bellina Vincenzo, id., L. 630 — Bisello Angela di Natalini Luigi, sergente, L. 1270 — Vita Agata di D'Attila Giovanni, soldato, L. 630 — Luti Pia di Micheli Antonio, id., L. 630 — Piovoso Maria di Gaudusio Benedetto, id., L. 680 — Bellofatto Giovanna di Natale Raffaele, id., L. 680 — Caracciolo Angela di D'Agni Natale, id., L. 630 — Surace Santa di Romano Saverio, id., L. 630 — Lefons Vita di Minerva Ippazio, id., L. 630 — Cuda Santa di Strati Alessandro, id., L. 630 — Caparrotta Elisabetta di Parisi Nazzareno, id., L. 630 — Costantini Maria di Castrignano Vito, id., L. 630 — Piedimonte Maria di Paduano Domenicantonio, id., L. 630.

Ferrari Lavinia di Bencivenni Aristodemo, soldato, L. 630 — Verde Maria di Miano Antonio, id., L. 630 — Ponchio Elisa di Mantovan Ernesto, id., L. 630 — Quiriconi Agostina di Tosi Giulio, id., L. 630 — Premici Giuseppa di Rosini Umberto, id., L. 630 — Gazzini Gemma di Secchiari Giuseppe, id., L. 630 — Todesco Teresa di Dal Zot Francesco, id., L. 630 — Corona Margherita di Gallono Angelo, id., L. 630 — Lefebore Emma di Garabolli Cesare, id., L. 630 — Messina Anna di Giordano Salvatore, id., L. 630 — De Paoli Irene di Sadocco Costante, id., L. 680 — Taffettani Lu ia di De Felici Arturo, caporal maggiore, L. 840 — Colò Anna di Santodonato Francesco, soldato, L. 630 — Cincinnato Maria di Schirripa Rocco, id., L. 630 — La Cava Maria di Puleo Vincenzo, id., L. 630 — Toletti Giovannina di Parola Guido, id., L. 630 — Radoni Lidia di Curzi Cesare, id., L. 630 — Faiardi Luigina di Abbiati Angelo, id., L. 630 — Izzo Maria di Evangelisti Mario, id., L. 630.

Ducreschi Assunta di Bartolozzi Giulio, soldato, L. 630 — Baggieri Anna Maria di Runza Carmelo, id, L. 780 — Trogri Cicita di Ballocco Giovanni, id., L. 630 — Pompei Geltrude di Teodori Angelo, id., L. 630 — Di Bartolomeo Donata di Grassi Vincenzo, id., L. 630 — Provenzi Giovanna di Melanchini Giov. Battista, id., L. 630 — Melchionda Lucia di Masciale Matteo, id., L. 630 — Beltramini Palma di Marri Sante, id., L. 630 — Cano Francesca di Nieddu Pietro, id., L. 630 — Basteri Palmira di Tonlazzerini Carlo, id., L. 630 — Farina Costanza di Remondini Giuseppe, caporale, L. 840 — Matietti Ermelinda di Bordoni Riccardo, soldato, L. 630 — Pace Stella di Laricchiuta Antonio, id., L. 630 — Tagliaferri Maria di Tagliaferri Olivo, id., L. 630 — Biasutti Elisabetta di Collavini Antonio, id., L. 630 — Lentini Giacomo di Risiglione Vito, id., L. 630 — Moselli Regina di Mirandi Giuseppe, id., L. 630 — Cattaneo Angela di Midali Giovanni, id., L. 630 — Parrinello Vincenza di Mezzapelle Giuseppe, id., L. 680 — Mauro Italia di Pittana Angelo, id., L. 630.

Saggin Caterina di Anicelli Umberto, soldato, L. 680 — Messina Maria di Anastasio Francesco, id., L. 630 — Giubileo Anna di Santarsiere Giovanni, id., L. 630 — Zarra Rosa di Zarra Angelo, id., L. 680 — Tartariello Maria di Zarrillo Vincenzo, id., L. 630 — Pellegrinelli Teresa di Stacchetti Giacomo, id., L. 630 — Piergentili Elvira di Faperdue Salvatore, cap. maggiore, L. 840 — Scaringi Rosa di Ferrara Giuseppe, soldato, L. 630 — Delù Ernestina di Casorzo Carlo, id., L. 630 — Cipriano Marianna di Martone Carmine, id., L. 630 — Belardo Antonia di Ronza Antonio, id., L. 630.

Lofino Carmela di Quintavalle Francesco, soldato, L. 630 — Guerriero Santa di Doro Giovanni, id., L. 630 — Fusignani Ersilia di Fantini Francesco, id., L. 630 — Babini Pasqua di Tampieri Giacinto, id., L. 630 — Tognellini Amelia di Trentini Giuseppe, id., L. 680 — Marzinotto Elvira di Coassin Luigi, id., L. 630 — Curcio Amalia di Maletta Angelo, id., L. 830 — Del Vecchio Antonietta di Esposito Pasquale, id., L. 630 — Rossi Maddalena di Angeli Pietro, id., L. 630 — Bianchi Erminia di Bacchio Santino, caporal maggiore, L. 840 — Macor Ernesta di Filaferro Luigi, soldato, L. 630 — Falchi Giuseppa di Volpi Domenico, id. L. 630.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45, dal 5 all'11 novembre 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	2
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	5	—
Napoli	Castellammare di St.	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
		4	8	10	10
	Carbonchio sintomatico.				
Foggia	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	—	3	—
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		4	3	4	3
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	4	—	7	—
»	Asti	3	1	8	3
»	Casale Monferrato	3	—	7	—
»	Novi Ligure	3	1	3	3
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	8	—
»	Avezzano	3	—	9	—
»	Cittaducale	3	—	29	—
»	Sulmona	1	—	8	—
Bergamo	Bergamo	1	2	1	2
»	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	1	2	2	2
Bologna	Bologna	6	2	8	
»	Imola	3	—	7	7
Brescia	Breno	5	—	7	—
»	Brescia	5	2	11	3
»	Verolanuova	2	1	7	1
Caserta	Sora	1	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Chieti	Lanciano	3	1	20	4
»	Vasto	1	—	9	—
Como	Como	5	—	10	1
»	Varese	—	7	—	10
Cremona	Casalmaggior	1	1	2	2
»	Crema	2	1	2	1
»	Cremona	7	1	9	1
Cuneo	Alba	3	—	7	—
»	Mondovì	1	—	2	—
Firenze	Firenze	1	1	1	1
»	Pistoia	1	—	2	1
Forlì	Cesena	4	1	7	1
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	1
»	Spezia	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	2	6	21
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	4	8	5	22
Milano	Abbiategrasso	3	2	3	14
»	Lodi	—	2	—	2
»	Milano	2	1	2	1
Modena	Mirandola	2	—	4	2
Novara	Biella	3	—	5	1
»	Novara	2	—	2	—
»	Vercelli	3	—	4	—
Padova	Padova	8	1	12	6
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Parma	Parma	1	1	1	1
Pavia	Mortara	4	—	4	—
»	Pavia	2	—	2	2
»	Voghera	3	—	3	—
Perugia	Foligno	3	—	3	—
»	Rieti	7	—	30	—
»	Spoleto	1	—	2	—
»	Terni	3	1	5	3
Piacenza	Piacenza	1	1	1	1
Ravenna	Faenza	2	—	2	15
»	Lugo	2	—	5	3
»	Ravenna	2	—	14	3
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Rovigo	Rovigo	3	3	3	4

(*a*) Dati riferentisi alla settimana precedente

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Teramo	Teramo	—	2	—	3
Torino	Aosta	3	—	19	—
»	Pinerolo	1	1	2	1
»	Susa	1	—	1	—
»	Torino	6	1	10	1
Venezia	Chioggia	2	—	5	2
»	Venezia	3	1	4	5
Verona	Verona	1	6	1	7
Vicenza	Vicenza	12	4	22	6
		171	65	385	175

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Avezzano	2	—	11	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	—
»	Fermo	2	—	5	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
Bologna	Bologna		—	6	—
»	Imola		—	1	—
Campobasso	Campobasso	3	—	6	—
»	Larino	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	3	—	13	1
Cosenza	Cosenza	2	—	9	—
Foggia	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	2	—	5	2
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	1	—	1	—
Novara	Novara	2	—	2	—
Pavia	Pavia	2	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Perugia	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	2	—
»	Volterra	1	—	4	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Emilia	—	1	—	2
Salerno	Salerno	—	1	—	2
Siena	Montepulciano	1	—	4	—
Teramo	Teramo	—	2	—	3
Venezia	Chioggia	2	1	6	1
»	Venezia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		36	9	86	16

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Ravenna (*a*)	Faenza	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
		3	1	3	1

(*a*) Sospetta.

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Caserta	Nola	1	—	1	—
Girgenti (*b*)	Girgenti	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	2	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		8	3		3

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle P. (*a*)	Barletta	1	—	1	—
Foggia	Bovino	2	—	7	—
»	Foggia	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	1	1
»	Termini imerese	1	—	1	—
		6	1	11	3

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	17	—
»	Cittaducale	1	—	47	—
Foggia	Bovino	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	1	—	6	—
		4	1	70	—

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
		3	—	4	—

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Foggia	San Severo	1	—	1	—

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Sondrio	Sondrio	3	—	9	—

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Girgenti (*b*)	Girgenti	1	—	3	—
Palermo	Cefalù	1	—	30	—
		3	—	34	—

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Chiari	1	—	1	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	5	1	8	12
		7	2	10	13
	Aborto epizootico.				
—	—	—	—	—	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	10	12	20
Carbonchio sintomatico	4	7	7
Afta epizootica	34	236	560
Malattie infettive dei suini	20	45	102
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	10	11	12
Rabbia	4	7	14
Rogna	3	5	71
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	4
Barbone dei bufali	1	1	1
Diarea dei vitelli	1	3	9
Influenza del cavallo	3	3	34
Colera dei polli	3	9	23

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 20).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
473698	3,50 %	685672	21 —	Pera Giuseppe fu *Leopoldo*, dom. a Cotrone, fraz. di Bagni di Lucca (Lucca), con ipoteca	Pera Giuseppe fu *Ludovico*, ecc., come contro
606858 »	» »	731257 731258	70 — 70 —	Burrafato Salvatore di *Antonio*, dom. a Lerici (Genova)	Burrafato Salvatore di *Antonino*, dom. a Lerici (Genova)
610075	3,50 % (1902)	2924	105 —	Fontani Giuditta fu *Massimiliano*, ved. di Egisto Saccardi, dom. in Firenze	Fontani G ditta fu *Luigi*, ecc., come contro
611500	3,50 %	393687	105 —	Dell'Orto-Debora Marta fu Geronzio, minore, sotto la patria potestà della madre *Tuajer* Luigia fu Angelo, ved. di dell'Orto Geronzio, dom. in Monza, con usufrutto a *Tuajer* Luigia fu Angelo, ved. di Dell'Orto Geronzio	Dell'Orto-Debora Marta fu Geronzio, minore, sotto la patria potestà della madre *Tovajè* Luigia fu Angelo, ved. di Dall'Orto Geronzio, dom. a Monza, con usufrutto a *Tovajè* Luigia fu Angelo, ved. di Dall'Orto Geronzio
542943	»	101494 107853	17 50 10 50	Inzolera Francesco di Giuseppe, dom. in Trecastagne (Catania), vincolate	*Insolera* Francesco di Giuseppe, ecc., come contro
»	»	203531	80 50	Inzolera-Maci Francesco fu Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa). Vincolata	*Insolera*-Maci Francesco, ecc., come contro
612196	»	154141	24 50	Torello-Pianale *Paolina* fu Giovanni Angelo moglie di Corengia Giacomo, dom. a Croce-Mosso (Novara)	Torello-Pianale *Rosa-Paolina* fu Giovanni Angelo, moglie di Corengia Giacomo, dom. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. **decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse** che, trascorso **un** mese dalla data della prima pubblicazione **di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa** Direzione **generale, lo intestazioni** suddette saranno come sopra **rettificate.**

Roma, 17 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico.

(Elenco n. 18).

3ª Pubblicazione per smarrimento di ricevuta.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	endita	Capitale	
447	29-5-1917	Banca d'Italia (Sede di Parma)	Eredi della signora Delfina Viadori vedova Frigeri (Pos. n. 610939)	—	1	—	7 —	Cons. 3,50 %	—

Roma, 27 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 19).

2ª Pubblicazione per smarrimento di ricevuta.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
1070	21-6-1917	Banca d'Italia (Succursale di Spezia)	Cristiani Ernesto fu Antonio (Pos. n. 611088)	—	1	—	3 50	Consol. 3,50 0/0	1-1-1917
13 e 29	8-3-1917	Banca d'Italia (Agenzia di Milazzo)	Catanzaro Agostino fu Agostino (Pos. numero 611089)	—	1	—	4 50	P. N. 4,50 0/0	—
				—	2	—	10 —	5 0/0	—
3908	19-6-1917	Intendenza di finanza di Napoli	Agliati Antonino di Francesco (Pos. n. 600061)	1	—	—	140 —	Consol. 3,50 0/0	1-1-1917

Roma, 3 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 5 agosto 1917:

Citterio Laura, id., cancellata dai ruoli del personale telefonico dal 16 luglio 1917 per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale dell'8 agosto 1917:

Pescarolo Ernesta nata Sestieri, telefonista, collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° luglio 1917.

Con decreto Ministeriale dell'11 agosto 1917:

Maestrello Luigia nata Baldo, telefonista, collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 28 giugno 1917.

Con decreto Ministeriale del 28 agosto 1917:

Nocilla Orsola nata Cacace, telefonista, collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 luglio 1917.

Marchetti Annunziata nata Benigni, id., collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 agosto 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Lafortuna Francesca nata Scolari, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 31 luglio 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto 1917.

Petrella Maria, id., cancellata dai ruoli del personale telefonico dal 20 luglio 1917 per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa per motivi di malattia.

Fineschi Ida, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 4 agosto 1917.

Indrini Emilia nata Mignatti, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dall'8 agosto 1917.

Olita Clarice nata Castagnoli, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 15 agosto 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 agosto 1917.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 novembre 1917, in L. 152,20.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 16 novembre 1917, da valere per il giorno 17 novembre 1917:

Franchi	149 46	Dollari	8 65 1/4
Lire sterline . .	40 85 3/4	Pesos carta . . .	3 92 1/2
Franchi Svizzeri	192 62 1/2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *21 novembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 911).

Nella giornata di ieri intensa attività di artiglieria su tutta la fronte; nella zona litoranea prestarono valido concorso i mezzi della R. marina ed i monitori inglesi.

Nel pomeriggio, l'avversario attaccò violentemente per tre volte il Monte Pertica (nord-ovest di Monte Grappa): venne sempre respinto con gravi perdite. Su Monte Tomba-Monte Monfenera le azioni di fanteria non furono riprese.

I nostri aerei eseguirono efficaci azioni di bombardamento e sostennero parecchi duelli con apparecchi nemici. Due velivoli avversari risultano abbattuti.

Diaz.

ROMA, 21. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 18 corrente, il movimento di navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

Entrate 322 navi mercantili con stazza complessiva lorda di 369,825 tonnellate.

Uscite 300 con stazza lorda di 294,510 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di un piroscafo al di sopra delle 1500 tonnellate.

Un altro piroscafo, danneggiato da siluro, fu potuto rimorchiare.

Settori esteri.

Ieri gl'inglesi hanno ripreso l'offensiva fra Saint-Quentin e la Scarpe, in Piccardia. Tutto il sistema delle difese tedesche, affidato a truppe agguerrite, è crollato improvvisamente senza preparazione di artiglieria.

Gl'inglesi hanno oltrepassato agevolmente la linea degli avamposti e il famoso fossato di Hindenburg, impadronendosi di oltre ottomila prigionieri e di un ricchissimo materiale da guerra.

Un dispaccio dal fronte inglese in Francia nota che raramente un colpo più drammatico di quello inflitto ieri ai tedeschi è stato portato in questa guerra.

I tedeschi hanno tentato di reagire con disperati contrattacchi, ma sono stati ogni volta respinti con nuove sanguinose perdite.

Anche i francesi, attaccando nello stesso tempo il nemico a sud di Juvincourt, hanno riportato notevoli vantaggi strategici raggiungendo tutti gli obiettivi prestabiliti.

In Palestina gl'inglesi ascrivono altri successi in direzione di Gerusalemme, dalla quale non distano ormai che sei chilometri.

Un comunicato dell'Ammiragliato inglese dà nuovi ragguagli sul combattimento del 17 novembre nella baia di Heligoland.

Da esso si apprende che le forze navali tedesche comprendevano quattro incrociatori leggeri, alcune cacciatorpediniere e dragamine, che fuggirono appena avvistato il nemico, avvolgendosi d'una cortina di fumo, ma non senza riportare gravissimi danni.

Infatti un incrociatore leggero prese fuoco, una forte esplosione si produsse su un altro e un terzo, evidentemente danneggiato, indietreggiava a fatica durante il combattimento.

Mandano da Londra che la torpediniera americana *Chauncey* è affondata ier l'altro, nel pomeriggio, in zona di guerra a causa di una collisione. Vi sono probabilmente 21 vittime.

La statistica settimanale del movimento della marina mercantile francese reca i seguenti dati: navi entrate in porti francesi 948; navi uscite 961. Navi francesi affondate, nessuna; navi attaccate invano, una; battelli da pesca affondati, due.

Più particolareggiate notizie sulla guerra sono comunicate dalla *Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte effettuammo parecchie riuscite incursioni nelle linee tedesche a nord e a sud di Saint-Quentin, riconducendo prigionieri.

Verso la fine della notte violenta lotta di artiglieria nella regione del bosco Le Chaume.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Ad ovest di Miette, abbiamo attaccato oggi verso le 15 il saliente della linea tedesca a sud di Juvincourt sopra un fronte di circa un chilometro e una profondità media di quattrocento metri. Le nostre truppe hanno raggiunto tutti i loro obiettivi e si sono impadronite di salde difese del nemico. Durante questa operazione abbiamo fatto 175 prigionieri. Fra Miette e l'Aisne le nostre pattuglie hanno ricondotto una quarantina di prigionieri. La lotta dell'artiglieria è stata viva in tutta questa regione.

Sulle due rive della Mosa tentativi di attacco contro i nostri piccoli posti sono stati arrestati dal nostro fuoco. Nell'alta Alsazia un colpo di mano nemico a nord di Largitzen è pure fallito.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, dice:

La terza armata, sotto il comando del generale Byng, ha effettuato ieri mattina un certo numero di attacchi tra Saint-Quentin e la Scarpe. Questi attacchi, eseguiti senza preventiva preparazione di artiglieria, hanno preso dappertutto il nemico completamente alla sprovvista.

Le nostre truppe sono penetrate nelle posizioni nemiche su una profondità variante da 6 a 8 chilometri su un largo fronte, ed hanno preso parecchie migliaia di prigionieri, nonchè un certo numero di cannoni.

Le operazioni proseguono.

Il numero dei prigionieri e dei cannoni presi non è ancora stato valutato.

Il bel tempo che favorì la preparazione dell'offensiva è terminato. Piove dirottamente.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Oggi facemmo altri nuovi importanti progressi ad ovest e a sud-ovest di Cambrai, malgrado la pioggia continua. Rinforzi precipitosamente condotti per arrestare la nostra avanzata sono stati ricacciati da un'altra serie di villaggi e di posizioni fortificate. Abbiamo fatto numerosi altri prigionieri. I « tanks » sono stati di nuovo di grande aiuto.

Alla nostra destra abbiamo fatto progressi in direzione di Grevecoeur sulla Schelda. A nord-est di Masnières abbiamo preso una duplice linea di trincee sulla riva orientale del canale della Schelda. Violenti combattimenti hanno avuto luogo nelle vicinanze ed abbiamo respinto un contrattacco.

Stamane di buon'ora a nord di Marcoing ci siamo impadroniti del villaggio di Noyelles sulla Schelda. Anche qui vi è stato un violento combattimento ed abbiamo respinto un contrattacco. Durante la mattinata le truppe scozzesi che marciavano verso nord-est e provenivano da Flesquières si impadronirono delle linee offensive tedesche a sud-ovest di Cantaing, e dello stesso villaggio facendo 500 prigionieri. Più tardi continuarono ad avanzare e si stabilirono in posizioni a varie miglia oltre l'antico fronte tedesco. A nord di Annoux i battaglioni del Westriding combatterono il

nemico a sud e a sud-ovest del bosco di Bourlon. Più ad ovest i reggimenti dell'Ulster attraversarono la strada Bapaume-Cambrai ed entrarono in Moeuvres.

Durante la giornata respingemmo forti contrattacchi diretti contro le nuove posizioni in vicinanza di Bullecourt.

Il numero dei prigionieri enumerati nei posti di concentramento supera gli 8000, tra cui 180 ufficiali. I cannoni presi non sono stati ancora enumerati.

PARIGI, 21. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 20 corr., dice:

Nella regione dello Struma combattimenti aerei durante i quali è stato abbattuto un apparecchio nemico. Ad ovest del Vardar, verso Hadzi-Bariman, un colpo di mano nemico è stato respinto. Un prigioniero è rimasto nelle nostre mani. Cannoneggiamento nell'ansa della Cerna e a nord di Monastir.

LONDRA, 21. — Il comunicato ufficiale sulle operazioni degli eserciti di Palestina, dice:

Nessun cambiamento nella situazione a nord di Giaffa.

Le nostre truppe il 10 corrente hanno conquistato alla baionetta Kuryet el Enab, a circa 9 chilometri a ovest di Gerusalemme, e Beitlikia, a circa otto chilometri a nord-ovest della città. Le nostre truppe montate si trovavano ieri a contatto col nemico a circa sei chilometri ad ovest di Birch sulla strada Gerusalemme-Shechem.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. — Seduta del 4 novembre 1917. — Presidenza del vice presidente prof. Roiti.

Approvato il verbale dell'ultima seduta, il presidente, all'aprirsi del nuovo anno accademico, porge un cordiale saluto ai colleghi coi quali egli chiuse, nel giugno scorso, le sedute in condizioni di esultanza ben diverse da quelle odierne che sono di profondo cordoglio; ma questo cordoglio non menoma affatto la fiducia viva e salda nella rivincita futura. Ricorda, quindi, le dolorose perdite subite dall'Accademia nelle persone dei professori senatore Veronese e Helmert.

Il corrispondente Castelnuovo, per incarico del socio Segre, legge la commemorazione del compianto prof. Veronese; e dopo la comunicazione degli omaggi pervenuti all'Accademia, sono presentate le seguenti Note per la inserzione nei rendiconti accademici:

1. Lazzarino « Assi permanenti nel moto di rotazione di un corpo nel quale sussistono dei moti interni stazionari ». — 2. Brunacci « Sull'adattamento degli anfibi all'ambiente liquido esterno mediante la regolazione della pressione osmotica dei loro liquidi interni ».

Al termine della seduta il presidente D'Ovidio informa la Classe del munifico lascito, fatto all'Accademia per disposizione testamentaria dal compianto tenente generale Lorenzo Bigotti, di una somma di lire centomila in rendita al 3,50 per cento, perchè con gl'interessi di tale somma venga istituito un premio triennale da conferirsi dall'Accademia al migliore lavoro tecnico economico sulla navigazione interna italiana.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha risposto al telegramma di augurio per il suo genetliaco inviatole dal sindaco di Roma:

« Alle gentili e devote felicitazioni ch'Ella mi porge in nome di Roma, risponde riconoscente il mio cuore coll'invio dei più vivi ringraziamenti ed il sincero ricambio dell'augurio più fervido ed affettuoso.

MARGHERITA ».

Per la cerealicoltura. — Il ministro di agricoltura ha disposto che il termine per la presentazione delle domande di prestiti al fine di estendere la cerealicoltura nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole a norma degli articoli 2 e 15 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 30 giugno 1917 sia ulteriormente e definitivamente prorogato fino al 15 dicembre p. v.

Ha poi autorizzato, di concerto col ministro del tesoro, la deroga al capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1917 predetto e alla prima parte dell'art. 1 del decreto Ministeriale 24 agosto 1917 (i quali riservavano la somministrazione di sementi a credito agli agricoltori che estendessero la superficie coltivata a cereali) disponendo che, ove siavi eccezionale difficoltà di procacciare le sementi, gli agricoltori che abbiano compiuto la preparazione dei terreni con sovvenzioni del Banco di Napoli, possano ottenere la concessione di sementi a credito, anche ove non trattisi di estensione della superficie coltivata a cereali.

Il Bollettino per i profughi di guerra. — È stato pubblicato il primo numero del Bollettino per i profughi di guerra a cura del Comitato parlamentare veneto. Viene distribuito gratuitamente. Tutti gli aggruppamenti di profughi che desiderino averlo ne facciano richiesta al Comitato stesso piazza San Marco, n. 51, Roma, indicando il numero delle copie.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Houston chiede al sottosegretario di Stato per la marina mercantile se lo Shipping Board degli Stati Uniti abbia destinato 25 vapori al servizio dell'Italia e una ventina alla Francia, se nondimeno vapori britannici portanti o destinati a portare viveri in Inghilterra siano deviati verso la Francia e l'Italia, se molti grandi vapori inglesi siano adoperati a trasportare truppe americane e se, con tutta la volontà di aiutare i nostri alleati del nostro meglio, le necessità dell'alimentazione del Regno Unito non saranno dimenticate.

Il sottosegretario di Stato Money risponde affermativamente. Dice che l'aiuto in tonnellaggio dato dall'Inghilterra fu deciso dopo uno studio minuzioso delle necessità di tutti gli alleati. Il modo con cui i bastimenti inglesi sono stati utilizzati è stato del massimo vantaggio per la causa degli alleati.

Houston chiede pure se in vista del numero di navi britanniche poste al servizio dei nostri alleati e delle altre domande di tonnellaggio da loro fatte, il Governo darà spiegazioni in luogo competente, affinchè i nostri alleati siano messi al corrente dei sacrifici che facemmo e facciamo per loro, e spiegherà le nostre proprie necessità di tonnellaggio.

Il sottosegretario di Stato alla marina mercantile dice che tali passi furono già fatti. I nostri alleati conoscono i sacrifici di tonnellaggio che l'Inghilterra fece nella causa comune.

Rispondendo ad una interpellanza, Bonar Law dichiara che la conferenza interalleata organizzata prima della creazione del Consiglio superiore di guerra, avrà luogo come era stato precedentemente stabilito.

PARIGI, 21. — Un decreto istituisce sotto la presidenza del presidente della Repubblica, Poincaré, un Comitato di guerra composto del presidente del Consiglio e dei ministri degli esteri, della marina, dell'armamento e del blocco. I capi degli stati maggiori generali della guerra e della marina avranno voto consultivo.

Il sottosegretario di Stato per la guerra addetto alla presidenza del Consiglio avrà le funzioni di segretario generale.

Il Comitato è incaricato della direzione politica della guerra.

PIETROGRADO, 21. — Il generale Broussiloff è stato investito a Mosca da un *camion* automobile ed ha riportata la frattura di una gamba.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*